Codice dell'ambiente. Gli obblighi scattano a seconda dei materiali residui

Nei cantieri è l'impresa il gestore dei rifiuti

L'azienda edile è sottoposta alle rigide norme del settore

A CURA DI
Luigi Ferrajoli

È prassi consolidata che l'impresa edile depositi in cumuli all'interno del proprio cantiere vari materiali misti e, successivamente, al fine di riutilizzarli o semplicemente venderli, proceda al loro smistamento, trasporto e/o riduzione volumetrica, eccetera. Queste attività sono considerate operazioni di gestione di rifiuti?

Deposito temporaneo

Il produttore di rifiuti può, prima della raccolta, procedere al loro raggruppamento presso il luogo di produzione. Il secondo decreto correttivo del Codice dell'ambiente (Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 24 del 29 gennaio), che di fatto ha riconfermato il precedente impianto normativo, prevede ancora due alternativi criteri per avviare determinati materiali al recupero e/o allo smaltimento: il "criterio quantitativo" ed il "criterio temporale".

Il primo prevede che i rifiuti siano "allontanati" ogni qualvolta si raggiunga il limite volumetrico massimo consentito (10 mc, per i pericolosi e di 20 mc per i non pericolosi) ed, in ogni caso, permettendo la loro permanenza al di sotto di tali limiti per un tempo massimo di un anno. Il secondo, invece, stabilisce che indipendentemente dalle quantità in deposito, il produttore possa avviarli al recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale: è questa l'unica modifica apportata, infatti, in passato era trimestrale per i rifiuti pericolosi e bimestrale per i non pericolosi.

Raccolta, cernita e trasporto

Per raccolta s'intende «l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto» (articolo 183, lettera e) del Dlgs 152/2006). Contrariamente al deposito temporaneo, si tratta d'operazioni che sicuramente rientrano nel concetto di gestione dei rifiuti e, pertanto, sono sottoposte agli obblighi ed agli adempimenti della normativa di settore.

Riduzione volumetrica

Per riduzione volumetrica s'intende l'operazione meccanica di triturazione e di sminuzzamento del materiale edile atto a renderlo idoneo all'utilizzo per reinterri, riempimenti, rimodellamenti, rilevati, eccetera.

Recupero ambientale

Per recupero ambientale s'intende «la restituzione d'aree degradate a usi produttivi o sociali, attraverso rimodellamenti morfologici» nel rispetto delle prescrizioni previste ex lege. Essendo sicuramente un'operazione di gestione di rifiuti, per essere eseguita è necessario richiedere preventivamente l'autorizzazione, oltre che predisporre uno specifico progetto di recupero ambientale conforme alle disposizioni legislative ed effettuare il preventivo test di cessione. Analisi che deve essere eseguita, anche in tutti gli altri casi di recupero diretto dei rifiuti, ad esempio, nella realizzazione di rilevati e sottofondi stradali.

Secondo i diversi casi, quindi, l'attività svolta nell'esercizio di un'impresa edile può essere considerata anche attività di gestione dei rifiuti e, in quanto tale, sottoposta alla complessa e rigida normativa di settore. Sempre che prima si sia in grado di distinguere ciò che è rifiuto da ciò che no lo è!

I principi

Il decreto correttivo
- Il secondo decreto correttivo del Codice dell'ambiente (Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 24 del 29 gennaio) prevede due criteri alternativi per avviare determinati materiali al recupero e/o allo smaltimento

Criterio quantitativo
- I rifiuti vanno allontanati ogni qualvolta si raggiunga il limite volumetrico massimo consentito (10 mc, per i pericolosi e di 20 mc per i non pericolosi) e, in ogni caso, entro un anno

Criterio temporale
- Indipendentemente dalle quantità in deposito, il produttore può avviarli al recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale: è questa l'unica modifica apportata. Infatti, in passato era trimestrale per i rifiuti pericolosi e bimestrale per i non pericolosi